

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 653

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1994

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991,  
n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di benefici connessi alle decorazioni è stata segnalata ormai da anni, anche dalle famiglie degli stessi caduti, una dolorosa sperequazione fra i decorati al valor militare ed al valor civile.

Ferma restando, infatti, la diversa connotazione fra i fatti che danno luogo alle diverse concessioni, non si coglie alcun valido motivo perchè i benefici economici (assegni straordinari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 giugno 1991, n. 199) annessi alle decorazioni al valor militare, non possano e debbano essere estesi ai decorati al valor civile.

Negli ultimi decenni, infatti, ben può dirsi che i caduti ed i feriti in ignobili «imboscate» da parte di terrorismo e criminalità organizzata, siano stati in prima fila nella «guerra» condotta dalla società civile contro manifestazioni eversive dell'ordine costituito.

Occorre prendere atto ufficialmente di tale realtà, assicurando ai familiari delle vittime, colpiti nei loro affetti più cari un costante intervento dello Stato. Un inter-

vento che contribuisca in pari dignità, rispetto ai familiari dei decorati al valor militare, ad alleviare le loro concrete sofferenze anche sul piano del pregiudizio economico subito a causa della perdita e della menomazione dei loro cari, esempi di altissimo senso del dovere e di ardimento, talvolta portato sino all'estremo sacrificio.

La presente iniziativa pertanto:

con l'articolo 1, intende estendere ai decorati al valor civile viventi gli assegni previsti per le corrispondenti categorie al valor militare;

con l'articolo 2, si prefigge di rendere reversibile - ora per allora - tali assegni ai familiari viventi di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa;

con l'articolo 3, si propone di formulare un limitato ma significativo beneficio, finalizzato ad un più agevole esercizio del diritto allo studio, per i figli dei decorati stessi;

con l'articolo 4, indica gli oneri finanziari e relativa copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. 1. A decorrere dal 1° ottobre 1994, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

**Art. 2.**

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

**Art. 3.**

1. Gli orfani dei decorati al valor militare o civile sono esenti dalle tasse scolastiche ed universitarie, a prescindere dal reddito familiare.

**Art. 4.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi per il 1994 ed in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il

1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.